

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 463

Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19 novembre 2004, n. 672

Le violazioni formali delle norme in materia di autenticazione delle sottoscrizioni danno luogo a vizi invalidanti solo se risulta effettivamente impossibile, o altamente incerta, l'esatta identificazione dell'autenticatore.

Omissis.

La Sezione, anche di recente (v. Cons. St., sez. V, n. 3804/2005), ha ribadito il principio, direttamente promanante dal fondamentale valore di conservazione degli atti giuridici, secondo cui le violazioni formali delle norme dettate in tema di autentica possono dar luogo a vizi invalidanti solo nei casi in cui risulti effettivamente impossibile, o comunque altamente incerta, l'esatta identificazione del soggetto munito del potere di autenticazione; per contro, ogniquale volta non si verifichi siffatta condizione, le suddette violazioni vanno relegate al rango di mere ed ininfluenti irregolarità.

Omissis.